

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**PER LO SVILUPPO SINERGICO E COORDINATO DI  
PROGRAMMI DI INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO  
TERRITORIALE**

tra

**IL COMUNE DI GENOVA**, codice fiscale e partita iva 00856930102, rappresentato dal Sindaco Dott. Marco Bucci, nato a Genova il 31.10.1959, domiciliato per la carica in via Garibaldi 9, Genova, pec: comunegenova@postemailcertificata.it

e

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA** codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, domiciliato in via Balbi 5, Genova, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it), autorizzato alla stipula del presente Protocollo con DR n° 2034 del 12.05.2022

e

**l'Associazione DIOTIMA SOCIETY** codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Presidente pro tempore, Ing. Paolo Zanenga, nato a Genova, il 05.09.1954, sedente in Corso Venezia, 2, MILANO, pec: admin@pec.diotimasociety.org

(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

**Premesso:**

1. che il Comune di Genova è l'ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi,

nonché allo sviluppo del patrimonio economico, culturale ed intellettuale della città di Genova inteso anche come eccellenza globale, motore di genesi creativa e laboratorio di progettualità permanente;

2. che l'Università di Genova, istituzione accademica di eccellenza nella didattica e nella ricerca, promuove attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio;

3. che da anni è in atto una collaborazione tra il Comune e l'Università di Genova nell'ambito delle iniziative di sviluppo e formazione, in virtù di un accordo di collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo stipulato fin dal 1998, rinnovato nel corso degli anni e da ultimo con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro in data 03/08/2018 di durata quinquennale e ad oggi vigente;

4. che, parallelamente, l'Università degli Studi di Genova ha stipulato con Diotima Society una Convenzione Quadro in data 03/08/2020 per la definizione di progetti condivisi di innovazione, sviluppo territoriale e disseminazione basati sulla metodologia C-School di Diotima Society, che ha ricevuto il patrocinio dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;

5. che, sulla base di questa convenzione, Diotima Society ha proposto la creazione di un programma denominato Scuola di Connessione e, a seguito di varie interlocuzioni con le Parti, ha proposto in data 10 agosto 2021 al Comune e all'Università il "The Transition Institute",

ossia un laboratorio permanente di formazione e progettazione ad alto livello a valenza complessa e di carattere inclusivo, al fine di realizzare gli obiettivi della città di Genova in termini di sostenibilità, sviluppo economico e innovazione sotto il concetto-manifesto “Genova Pure City”;

6. che l’Università di Genova e il Comune di Genova hanno il comune interesse e l’attenzione al valore creato per il territorio, allo sviluppo del territorio urbano e della promozione della città di Genova;

7. che ricercando modalità sempre più pregnanti e sistematiche di collaborazione come previsto dagli articoli 2 e 5 dell’Accordo Quadro vigente, l’Università e il Comune di Genova intendono individuare ulteriori e stabili strumenti di collaborazione tra loro, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale e aperte ai più ampi contributi di soggetti terzi;

8. che è quindi opportuno individuare un organismo stabile di coordinamento e sintesi tra le iniziative nascenti del Transition Institute e le politiche ed azioni di Università e Comune di Genova per il perseguimento dei comuni fini di sviluppo economico, culturale e innovazione sociale del territorio di riferimento;

9. Visto il Decreto rettorale d’urgenza n. 2034 del 12.05.2022 nonché la delibera del 19.05.2022 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Diotima Society che hanno autorizzato i rispettivi legali rappresentanti alla stipula del presente accordo;

10. Preso atto che con delibera della Giunta Comunale n. 118 del 26.05.2022 è stata deliberata l'approvazione del presente protocollo;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Articolo 2 - Finalità**

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti intendono dare corso all'iniziativa denominata “The Transition Institute”, di seguito TTI, volta alla promozione e valorizzazione del patrimonio economico, culturale ed intellettuale della città di Genova attraverso la verifica e lo sviluppo di idee e progetti innovativi, in dialogo e collaborazione con il territorio, il mondo dell'imprenditoria, della ricerca, della cultura e del terzo settore.

#### **Articolo 3 – Oggetto**

1. In coerenza con le finalità del precedente articolo, le Parti identificano in maniera esemplificativa e non esaustiva gli obiettivi cui dare attuazione:

- la valorizzazione dei patrimoni culturali come fattori di sviluppo economico;
- la valorizzazione delle competenze dirette specialmente alla promozione dell'attività d'impresa, dell'innovazione e dell'attrattività del territorio cittadino;
- la programmazione congiunta e l'adattamento alle esigenze territo-

riali di corsi di alta formazione post-laurea, eventualmente secondo la modalità di formazione permanente o di master di perfezionamento scientifico e altre iniziative di formazione con valenza di alto profilo con carattere di inclusività rispetto al mondo dell'imprenditoria e della finanza e dell'intero tessuto formativo;

- il supporto alla progettazione e allo sviluppo di comuni iniziative di gestione del territorio e dell'ambiente urbano nell'ottica della sostenibilità e della tutela ambientale;
- il supporto alla progettazione e allo sviluppo delle reti telematiche e dei servizi a valore aggiunto per la realizzazione, secondo criteri di innovazione e sostenibilità, di progetti ad alto valore tecnologico, verso la "città digitale".

2. Al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 e degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, Il Comune si adopererà per la messa disposizione di adeguata sede fisica per il TTI, secondo le modalità più confacenti agli interessi pubblici e nel rispetto delle vigenti disposizioni.

3. L'Università, sempre ai medesimi fini, metterà a disposizione le competenze dei propri docenti che collaboreranno alle attività di "The Transition Institute".

4. In ogni caso, la collaborazione tra le Parti potrà essere attuata attraverso la stipula di appositi contratti o specifici accordi di tipo operativo tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto del presente Protocollo, della normativa vigente e delle finalità istituzionali degli Enti firmatari.

5. Gli Accordi operativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi anche operativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Articolo 4 – Coinvolgimento tematico e territoriale**

1. Le Parti potranno coinvolgere nell'iniziativa associazioni culturali, enti territoriali, altre università e soggetti terzi qualificati al fine di diffondere l'idea alla base del "The Transition Institute" in nuove sedi anche al fine di realizzare una rete Globale di Pure Cities, con Genova polo di riferimento, avvalendosi delle metodologie, degli expertise e delle opportunità indicate nelle convenzioni esistenti citate in premesse.

#### **Articolo 5 – Organismo di coordinamento**

1. Le Parti costituiranno un Organismo di Coordinamento con lo scopo di attuare i principi enunciati nel presente Protocollo. Tale Organismo sarà composto dal Sindaco o suo delegato, dal Rettore o suo delegato e da stakeholders strategici per la realizzazione dell'oggetto. La nomina dei componenti dell'Organismo designati da ciascuna parte avverrà con successiva comunicazione scritta da trasmettersi reciprocamente fra le Parti a mezzo pec.

2. L'Organismo avrà il compito di definire le linee di indirizzo annua-

li/pluriennali dell'attività comune, individuare possibili partner con i quali stipulare specifici accordi attuativi, monitorarne e valutarne l'attività in termini di impatto economico, sociale e/o culturale sul territorio.

#### **Articolo 6 - Durata**

1. Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati

#### **Articolo 7 - Recesso o scioglimento**

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto (a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi risultanti dai Pubblici Registri) di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso, deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso

#### **Articolo 8 - Oneri economici**

1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli contratti e

accordi di cui al precedente articolo 1 commi 4 e 5, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa ogni meglio vista verifica e valutazione anche in ordine alla copertura finanziaria.

### **Articolo 9 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti convengono che, qualora non sia diversamente concordato, tutti i diritti di utilizzazione economica di ogni eventuale diritto di proprietà intellettuale e industriale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sviluppato da una o più parti del presente accordo saranno di esclusiva proprietà del legittimo proprietario secondo le norme in vigore. Sono esclusi dal presente accordo i diritti di proprietà intellettuale e industriale di soggetti terzi che collaborano o forniscono elementi abilitanti di metodologia o tecnologia per la realizzazione del TTI e che pertanto rimangono gli unici titolari degli stessi diritti.

### **Articolo 10 - Riservatezza**

1. Le Parti sono tenute al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e si impegnano, tramite apposite procedure, a conservare e a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di accesso per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti comunque tenuti all'applicazione di tali disposizioni normative .

### **Articolo 11 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e

le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e ai contratti e accordi operativi di cui all'art. 1 commi 4 e 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e, per quanto compatibile, dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

### **Articolo 12 -Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Articolo 13- Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna Parte assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale di ciascuna Parte eventualmente ospitato presso i locali a qualsiasi titolo a disposizione.

2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle

norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

#### **Articolo 14- Coperture assicurative**

1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali di una delle altre Parti è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

#### **Articolo 15 -Controversie**

1. Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Parti in relazione alle interpretazioni e/o all'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Articolo 16 -Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle parti in misura di un terzo ciascuna.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà al Comune ed a Diotima Society il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge 241/90.

Per il Comune di Genova

Il Sindaco

Dott. Marco Bucci

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Per l'Associazione DIOTIMA SOCIETY

Il Presidente

Dott. Paolo Zanenga